

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*“Iscrizione albo regionale Sezione Minori Tipologia Assistenza Domiciliare”*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”*;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 78 del 27.02.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTA** l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE SALUS, acquisita in data 09.12.2019 al prot. 42073 del 10.12.2019, con sede legale in Partinico Via Pescara n. 10 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

**RITENUTO** che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

**VISTO** l'accertamento effettuato dal Comune di Partinico con nota n. 4056 del 25.02.2020, acquisita al prot. P.E.C. n. 7815 del 06.03.2020;

**RITENUTO** pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di Minori;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** – La COOPERATIVA SOCIALE SALUS con sede legale in Partinico Via Pescara n. 10 è iscritta al n. 5267 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la SEZIONE Minori e la TIPOLOGIA assistenza domiciliare.

**ART. 2** - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

**ART. 3** - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 4** - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l. r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 5** - Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il legale rappresentante dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il predetto termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L. , previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

**ART. 6** - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

**ART. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li 4 MAG. 2020



IL DIRIGENTE  
Antonio Maggio